



**UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNI DI RICERCA
DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240**

(Emanato con Decreto Rettorale n. 163 del 30.05.2011)

ART. 1 – Definizione e finalità

L'Università per Stranieri di Perugia, nell'ambito della relativa disponibilità di bilancio, può conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi del comma 1 dell'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, a cui si fa riferimento per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento.

Gli assegni sono finalizzati a consentire lo svolgimento di attività di ricerca a soggetti in possesso di curriculum scientifico e professionale adeguato.

Art. 2 – Istituzione degli assegni

2.1. Finanziamento

Gli assegni possono essere finanziati con una delle seguenti modalità:

- a.** a carico totale dei fondi dell'Università inseriti in bilancio a tale scopo o a carico parziale integrati con stanziamenti dei Dipartimenti e dei Centri di Ateneo;
- b.** a carico di fondi diversi da quelli del bilancio dell'Università, derivanti da contratti con enti pubblici o privati e da progetti di ricerca.

Annualmente il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, determina le risorse da destinare nel capitolo di bilancio relativo agli assegni della ricerca.

Successivamente stabilisce, su proposta del Consiglio Accademico, l'importo annuale degli assegni.

Tale importo, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, è determinato sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro.

Infine, il Consiglio di Amministrazione delibera la distribuzione dei fondi a seguito della proposta elaborata da una Commissione Scientifica, nominata dal Rettore.

2.2. Durata e rinnovi

Gli assegni di ricerca hanno una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

I rinnovi degli assegni non possono avere durata inferiore all'anno.

Nel calcolo del limite massimo di quattro anni non devono essere ricompresi gli anni da assegnista svolti ai sensi della precedente normativa (art. 51, comma 6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449).

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui all'art. 22, Legge 30 dicembre 2010 e dei contratti di cui all'art. 24, Legge 30 dicembre 2010, interscorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, con il medesimo soggetto non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.

Al fine della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.



Art. 3- Attivazione degli assegni

L'Università, accertata la copertura finanziaria, effettua annualmente una selezione per il conferimento di assegni di ricerca a carico del Bilancio di Ateneo.

L'Università può, inoltre, effettuare in qualsiasi momento dell'anno una selezione per il conferimento di assegni di ricerca a carico di fondi diversi.

Ove gli assegni siano banditi con il finanziamento totale o cofinanziamento parziale di risorse messe a disposizione da Dipartimenti o Centri, le relative somme, nel caso in cui non siano già iscritte nel Bilancio di Ateneo, dovranno essere trasferite al Bilancio stesso prima della data di emanazione del relativo bando.

Art. 4- Requisiti dei candidati

Possono essere titolari di assegni di ricerca i dottori di ricerca o i possessori di diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore ai quattro anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509), di laurea specialistica (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 3 novembre 1999, n. 509), di laurea magistrale (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) in possesso di idoneo e documentato curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del bando.

L'Ateneo può riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

Nel caso in cui il candidato abbia conseguito il diploma di laurea all'estero, esso deve avere durata almeno quadriennale e deve esserne dichiarata l'equipollenza con i titoli indicati al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della selezione, dalla commissione esaminatrice. Analogamente nel caso in cui il candidato abbia conseguito il diploma di dottore di ricerca, o titolo equivalente, all'estero, la commissione giudicatrice, ai soli fini della selezione, dovrà dichiarare l'equipollenza purché il dottorato conseguito abbia avuto durata almeno triennale.

Ai sensi dell'art. 22, comma 2, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 71, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a master, corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui al precedente comma, anche in regime di part time, per il periodo di durata dell'assegno.

A norma dell'art. 18, comma 1, lettere b) e c), Legge 30 dicembre 2010, n. 240 non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che siano coniugati o che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o struttura che emana il bando ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 5- Procedure di selezione

5.1. Emanazione e pubblicità del bando

Gli assegni di ricerca sono attribuiti, a norma dell'art. 22, comma 4, punti a) e b), Legge 240/2010, mediante le seguenti procedure concorsuali:



- a) pubblicazione di un unico bando per ciascuna area scientifica, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio di Ateneo, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria.
- b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni di ricerca.

I bandi saranno resi pubblici a norma dell'art. 22, comma 1, Legge 240/2010, secondo le procedure dettate dal M.I.U.R.

5.2. Presentazione della domanda di partecipazione

Il bando deve indicare il numero degli assegni, la durata e l'importo, la Struttura dell'Ateneo interessata, il titolo del programma di ricerca, le competenze e le attività richieste, il termine per la presentazione della domanda, la data di effettuazione della prova, il docente responsabile della ricerca.

Dalla data di pubblicazione del bando, decorrono 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

5.3. Commissione

La commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta della struttura richiedente gli assegni ed è composta da tre membri scelti tra il personale docente e ricercatore, tra i quali il responsabile della ricerca con funzioni di presidente.

Nel caso in cui l'assegno sia riferito ad un programma di ricerca interuniversitario, può essere nominato quale componente della commissione un docente di altra università partecipante al progetto di ricerca.

Può far parte della commissione, inoltre, un componente del gruppo di ricerca, docente di altra università.

La commissione deve concludere i lavori entro sessanta giorni dalla notifica del decreto rettorale di nomina.

Non sono previsti compensi per i componenti della commissione giudicatrice.

5.4. Procedure di valutazione

La selezione dei candidati si svolge valutando il progetto di ricerca, i titoli e il colloquio: su un punteggio di 100/100, 20 punti sono destinati al progetto presentato, 40 punti ai titoli e 40 punti al colloquio.

Il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

Saranno valutati come titoli, purché attinenti alla ricerca oggetto di ciascun assegno:

- il dottorato di ricerca;
- i diplomi di specializzazione e i corsi di perfezionamento post- laurea, conseguiti in Italia o all'estero;
- le abilitazioni professionali conseguite con esami di stato;
- l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca (in soprannumero) senza borsa;
- le pubblicazioni;
- lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero.

La commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati, procedendo preliminarmente alla valutazione del progetto di ricerca presentato dal candidato e alla valutazione dei titoli, assegnando un punteggio fino a 20 punti riservati al progetto di ricerca; 40 punti riservati ai titoli,



Università per Stranieri di Perugia

e successivamente allo svolgimento di un colloquio assegnando un punteggio massimo di 40 punti.

Saranno considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio totale pari o superiore a 70/100.

Conclusi i colloqui, la commissione giudicatrice formula, per ciascun candidato, un giudizio complessivo e compila una graduatoria di merito in ordine decrescente sulla base della somma dei punteggi ottenuti per titoli e colloqui, individuando colui o coloro che, in base alla graduatoria finale e agli assegni banditi, sia o siano risultati vincitori.

I vincitori che non stipulino il relativo contratto entro i termini richiesti decadono dal diritto all'attribuzione dell'assegno. In tal caso subentra il candidato immediatamente successivo nella graduatoria.

Art. 6- Disposizioni contrattuali

6. 1. Contratto

I compiti dei titolari degli assegni di cui al presente Regolamento sono definiti dal contratto di collaborazione alla ricerca stipulato tra il vincitore e l'Università.

La durata del contratto individuale viene definita dal bando di selezione ed è strettamente collegata alla durata del progetto.

Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007 e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno.

Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Il trattamento economico dei titolari dell'assegno è erogato in rate mensili posticipate.

L'assegnista di ricerca ove si rechi in trasferta, ha diritto all'indennità di missione secondo quanto previsto dalle leggi e regolamenti in questione.

Il titolare di assegni può frequentare i corsi di dottorato anche in soprannumero, e senza diritto alla borsa, fermo restando il superamento della prova di ammissione.

I compiti dei titolari degli assegni, determinati dal contratto individuale, sono svolti sotto la direzione del responsabile della ricerca, il quale verificherà periodicamente l'attività svolta.

L'attività deve essere svolta continuativamente; sono fatte salve le eventuali interruzioni per gravidanza e malattia, fermo restando che le predette sospensioni provocano in rinvio della scadenza del contratto.

Nel caso in cui tale rinvio superi i termini del progetto a cui si riferisce la collaborazione e impedisca il raggiungimento degli impegni relativi, può essere disposta la conclusione anticipata dell'assegno.

Non costituisce interruzione del contratto e, conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenze giustificate non superiore a 30 giorni per ciascun anno di contratto.

In caso di recesso anticipato dal contratto da parte del titolare dell'assegno, si procederà allo scorrimento della graduatoria, attivando un contratto di durata pari al periodo non utilizzato, purché uguale o superiore all'anno; per periodi residui inferiori all'anno, la somma non utilizzata tornerà al Bilancio dell'Università, se finanziato dall'Ateneo, o nei fondi del progetto.

6.2. Valutazione dell'attività

Il titolare dell'assegno è tenuto a dare conto della propria attività al responsabile della ricerca.



Il titolare dell'assegno, al termine dell'incarico, dovrà redigere una relazione sull'attività di ricerca svolta che tenga conto dei metodi di ricerca applicati e dei risultati, anche parziali, conseguiti con riferimento allo specifico programma a cui ha collaborato.

6.3. Attività didattica

Il Consiglio di Facoltà, su proposta del responsabile della ricerca, può affidare responsabilità di moduli didattici ai titolari di assegni di ricerca che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o abbiano svolto attività documentata di supporto alla didattica nel corso di almeno tre anni accademici, nei settori scientifico - disciplinari propri del progetto di ricerca o affini.

6.4. Recesso

Il titolare dell'assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione con almeno 30 giorni di preavviso: in tal caso l'assegno verrà erogato fino al momento della cessazione.

6.5. Decadenza dell'assegno

Il titolare dell'assegno decade dal medesimo nei seguenti casi:

- mancata accettazione dell'assegno;
- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
- ingiustificata interruzione dell'attività;
- violazione delle disposizioni relative alle incompatibilità di cui all'art. 4;
- altre gravi inadempienze, su proposta motivata del responsabile della ricerca.

La decadenza è espressa con decreto del Rettore.

Art. 7- Disciplina transitoria

Ai bandi pubblicati prima dell'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 si applica, in fase di contratto e per gli eventuali successivi rinnovi, la precedente normativa (art. 51, comma 6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449), ai fini di coerenza con quanto previsto dal bando e dei diritti acquisiti dei soggetti che hanno partecipato ai bandi.

Analogamente, si applica la precedente normativa ai rinnovi degli assegni su bandi ex. Art. 51, comma 6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449.